



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 maggio 2007 (10.05)
(OR. EN)**

8869/07

**ENT 44
ENV 210
CODEC 414**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 20 aprile 2007
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia commercializzazione di taluni strumenti di misurazione contenenti mercurio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 205 defin.

All.: COM(2007) 205 defin.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.4.2007
COM(2007) 205 definitivo

2006/0018 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia commercializzazione di taluni strumenti di misurazione contenenti mercurio

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia commercializzazione di taluni strumenti di misurazione contenenti mercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio(documento COM(2006) 0069 def. - 2006/0018 (COD): 21 febbraio 2006

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 13.9. 2006

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 14 novembre 2006

Data dell'accordo politico (Consiglio competitività): 13 dicembre 2006

Data di adozione della posizione comune: 19.4.2007

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva prevede restrizioni della commercializzazione di taluni strumenti di misurazione contenenti mercurio al fine di preservare il mercato interno garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente.

La proposta attuale è la prima di una serie di iniziative legislative previste per attuare la strategia comunitaria sul mercurio adottata nel gennaio 2005. Le restrizioni prevedono un divieto di commercializzazione dei termometri per misurare la temperatura corporea contenenti mercurio (per uso domestico e professionale) e di tutti gli altri strumenti di misurazione contenenti mercurio destinati al grande pubblico. Gli strumenti di misurazione impiegati nel settore sanitario diversi dai suddetti termometri sono esclusi dal divieto per motivi di sicurezza dei pazienti, dato che non esiste ancora certezza in merito alla disponibilità di alternative affidabili che forniscano gli stessi risultati. Gli altri usi professionali e scientifici sono molto limitati e non vengono inclusi nella restrizione per motivi di proporzionalità.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali

La Commissione sostiene la posizione comune del Consiglio. La posizione comune rispetta il compromesso raggiunto nei colloqui informali tra il Consiglio, il relatore del Parlamento europeo e la Commissione, che tuttavia non è stato sostenuto dalla maggioranza del Parlamento europeo. La posizione comune era stata sostenuta da tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca e la Svezia, contrari alla proposta poiché non prevede di vietare la vendita di sfigmomanometri (misuratori della pressione arteriosa) destinati all'uso nel settore sanitario.

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo inclusi nella proposta modificata e nella posizione comune

La posizione comune include tutti gli emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione. Essi sono: i) gli emendamenti 12, 16 e 17, accolti integralmente dalla Commissione in quanto rendono più chiari i considerando, ii) gli emendamenti 18 (parte finale) e 15 che invitano la Commissione a riesaminare la disponibilità di alternative agli sfigmomanometri a mercurio e ad altri strumenti di misurazione per usi industriali e professionali al fine di estendere le restrizioni e iii) gli emendamenti 13 e 19 (prima parte) che consentono di proseguire gli scambi di strumenti di misurazione antichi contenenti mercurio poiché si tratta di attività di portata limitata, che non implicano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

3.3 Emendamenti del Parlamento europeo non inclusi nella proposta modificata e non compresi nella posizione comune

Vari emendamenti non sono stati accolti dalla Commissione e non sono inclusi nella posizione comune. Essi sono: i) l'emendamento 6, poiché non esiste una base scientifica per estendere le restrizioni agli strumenti contenenti mercurio diversi da quelli descritti nella proposta, ii) l'emendamento 8, perché la Commissione non può accettare un divieto degli sfigmomanometri nel settore sanitario dato che, secondo la maggioranza degli esperti in medicina, tali strumenti sono essenziali a fini di calibratura nonché di diagnosi e trattamento di specifiche condizioni dei pazienti, iii) l'emendamento 9, perché non cambierebbe il significato del testo d'origine, ma lo renderebbe meno chiaro, iv) l'emendamento 19 (parte finale) dato che la Commissione non può sostenere una deroga permanente per i barometri destinati alla vendita al grande pubblico visto che strumenti alternativi privi di mercurio sono già ampiamente disponibili a costi analoghi.

3.4 Posizione della Commissione sulle nuove disposizioni presentate dal Consiglio

La posizione comune comprende modifiche alla proposta iniziale accolte dalla Commissione. A prescindere da alcuni chiarimenti nei considerando, le principali modifiche riguardano le seguenti aggiunte: i) una deroga permanente per gli strumenti di misurazione antichi, ii) una deroga temporanea per la vendita di barometri al grande pubblico, al fine di ritirarli gradualmente dal mercato entro 2 anni, iii) un riesame da parte della Commissione, due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, della disponibilità di alternative più sicure agli sfigmomanometri e ad altri strumenti di misurazione.

3.5 Principali difficoltà incontrate nell'adozione della posizione comune

La Svezia e la Danimarca hanno votato contro la posizione comune poiché ritengono che siano disponibili alternative valide agli sfigmomanometri contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e che la commercializzazione di questi ultimi debba pertanto essere vietata.

4. CONCLUSIONI

La Commissione sostiene la posizione comune.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Nessuna.